

OPERAZIONI STRAORDINARIE

Ancora sul nuovo approccio dell'Agenzia sul riporto delle perdite in caso di scissione

di **Ennio Vial**



Abbiamo già avuto modo di segnalare, nel [precedente contributo](#), che la [circolare 31/E/2022](#) del 1° agosto ha comportato una **rivisitazione delle tesi sostenute in passato dall'Agenzia delle entrate** in tema di riporto delle perdite fiscali in ipotesi di **scissione**.

In estrema sintesi, il mutamento di orientamento riguarda il **test di vitalità della società scissa** in ipotesi di scissione a vantaggio di beneficiaria già esistente.

Secondo il **nuovo approccio**, il test di vitalità non va fatto in relazione alla società scissa, ma in relazione al **compendio trasferito alla beneficiaria**.

In sostanza, la vitalità economica o l'assenza di detta vitalità economica della scissa non possono trasferirsi automaticamente al compendio attribuito alla beneficiaria. La **vitalità** dovrà, quindi, essere valutata **non in relazione alla scissa interamente considerata, ma in relazione al compendio assegnato alla beneficiaria**.

Abbiamo già segnalato che l'Agenzia precisa che la vitalità viene valutata con **modalità diverse a seconda della tipologia di beni trasferiti**.

In caso di trasferimento di **ramo azienda**, il conteggio va operato con riguardo ai **dati contabili relativi al compendio scisso**.

Ci possiamo chiedere se la modifica sia **positiva o negativa per il contribuente**.

Sostanzialmente, sotto un profilo concettuale, il nuovo approccio presenta **maggiori profili di coerenza rispetto al precedente**. Inoltre lo stesso **non risulta vantaggioso o svantaggioso a priori**: l'approccio è giusto. La vitalità va valutata su **quello che realmente viene trasferito**.

Se mi trasferisci un *cadavere*, la **vitalità della scissa non è sufficiente**. D'altro canto, **se la scissa non risulta vitale, ma quella nicchia che trasferisci risulta essere vitale, adesso il riporto sarà concesso**.

L'interpretazione, pertanto, è "**neutra**", nel senso che **non risulta necessariamente penalizzante per il contribuente**.

I **problemi** sono, tuttavia, due:

- la **complessità** e la **soggettività** nei conteggi (come posso individuare in modo oggettivo, **in assenza di una contabilità separata**, il ramo trasferito negli anni precedenti al fine di operare il conteggio?);
- il **mancato rispetto del principio di affidamento del contribuente**. La circolare esclude le sanzioni, ma **non è sufficiente perché deve escludere la ripresa delle perdite**.

Il discorso si complica ulteriormente nel caso **non venga trasferito un ramo di azienda**.

L'Agenzia chiarisce che occorre individuare **criteri alternativi** (come, ad esempio, la presenza di plusvalori latenti nei beni trasferiti) che siano **rappresentativi**, nel contempo, sia della vitalità del compendio scisso e sia della sua **capacità di riassorbire le posizioni fiscali** soggettive trasferite alla società beneficiaria per effetto dell'applicazione del criterio di cui all'[articolo 173, comma 4, Tuir](#).

Anche in questo caso possiamo confermare le **osservazioni già fatte**, ma il grado di soggettività (ed il conseguente rischio di **contenzioso**) sale alle stelle!

Proviamo a dare un **contenuto** alla precisazione.

Supponiamo che venga realizzato uno **spin off immobiliare con attribuzione di un immobile in leasing**. Lo stesso avrà **evidenza contabile**, come risconto attivo e, quando verrà **riscattato** l'immobile, il **costo storico sarà modesto ed il bene plusvalente**. Il **riporto delle perdite dovrebbe, quindi, essere concesso**.

Viceversa, se l'immobile è stato **rivalutato fiscalmente prima della scissione**, il **plusvalore** viene meno. Siamo spacciati in questo caso? Non è detto perché **l'immobile potrebbe essere locato e generare in questo modo redditi utili a compensare le perdite**.

E se l'immobile fosse **locato alla scissa**? È vero che il **canone è tassabile**, ma **se la scissione non fosse stata implementata, il canone non ci sarebbe stato** perché l'immobile sarebbe stato utilizzato direttamente dalla scissa.

Forse, il caso della **scissione con attribuzione di beni non costituenti ramo di azienda può offrire degli spunti al contribuente che intende presentare interpello disapplicativo in caso di fusione**, quando la fusione riguarda una *holding* o una immobiliare.

Il plusvalore e i redditi conseguibili dovrebbero essere valutati come elementi **utili** al fine di valutare la **riportabilità delle perdite**.

Questo approccio **penalizzerà sensibilmente le scissioni a favore di beneficiarie già costituite**. *Quid iuris* nel caso in cui la beneficiaria sia costituita **un mese prima della scissione e non presenti alcuna operatività?**

La **casistica non è infrequente**. Ad esempio, la **beneficiaria potrebbe essere costituita per chiedere delle licenze in modo da essere pronta a ricevere una azienda dalla scissa**.

Altra utilità è quella di poter **postdatare la scissione al primo del mese in modo da evitare di predisporre due buste paga per ogni dipendente**. La **postdatazione è ammessa solo se la beneficiaria risulta già esistente**.